

**PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO/FORNITURA DOSIMETRIA OCCORRENTE ALL’A.O.
ISTITUTO ORTOPEDICO G. PINI PER UN PERIODO DI 60 MESI**

CIG: 5893188C92

TITOLO I - DISCIPLINARE DI GARA – CIG 5893188C92.....	3
Art. 1 Oggetto, durata e importo delle prestazioni.....	3
Art. 2 Caratteristiche tecniche minime delle prestazioni.....	3
Art. 3 – Clausola d’aggiornamento tecnologico.....	6
Art. 4 Luogo di esecuzione delle prestazioni	6
Art. 5 Soggetti ammessi alla gara	7
1. Requisiti di carattere generale.....	8
2. Requisiti di idoneità professionale	8
3. Requisiti di carattere economico-finanziario	8
Art. 6 Avvalimento	10
Art. 7 Subappalto	10
Art. 8 Criterio di aggiudicazione	10
Art. 9 Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni.....	11
Art. 10 Controllo sul possesso dei requisiti	11
Art. 11 Aggiudicazione e stipula del contratto.....	12
Art. 12 Validità della graduatoria	12
Art. 13 Clausola di adesione	12
TITOLO II – PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.....	13
Art. 14 – La registrazione a Sintel	13
Art. 15 – Richiesta di informazioni e chiarimenti	14
Art. 16 – Predisposizione ed invio dell’offerta	14
Art. 17 – Termine per l’invio dell’offerta	15
Art. 18 – La documentazione che compone l’offerta.....	15
Art. 19 – Cause di esclusione dalla gara	18
TITOLO III – CAPITOLATO DI GARA	19
Art. 20 Referenti dell’appalto	19
Art. 21 Fatturazione e pagamenti.....	19
Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari	20
Art. 23 Cause sopravvenute	21
Art. 24 Cessione del credito e del contratto e divieto di subappalto	21
Art. 25 Vicende soggettive dell’esecutore del contratto	21
Art. 26 Oneri a carico dell’Appaltatore	22
Art. 27 Disposizioni in materia di sicurezza	22
Art. 28 Riserva di modificazioni.....	23
Art. 29 Qualificazione della fornitura	23
Art. 30 Adeguamento alle norme interne	23
Art. 31 Documento unico di regolarità contributiva	23
Art. 32 Variazione dell’entità dei servizi oggetto della prestazione	24
Art. 33 Recesso dal contratto	24
Art. 34 Garanzie e fideiussione.....	24
Art. 35 Controlli sull’esecuzione del contratto	25
Art. 37 Risoluzione del contratto	26
Art. 38 Trattamento dati personali e accesso atti	26
Art. 39 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.....	27
Art. 40 Foro Competente	27
Art. 41 Codice etico comportamentale	28
Art. 42 Codice etico degli Appalti Regionali.....	28
Art. 43 Norme di rinvio	28

TITOLO I - DISCIPLINARE DI GARA – CIG 5893188C92

Art. 1 Oggetto, durata e importo delle prestazioni

Oggetto del presente affidamento, chiavi in mano, sono le seguenti prestazioni per un periodo contrattuale di 60 mesi per l'importo presunto complessivo di € 42.000,00 IVA al 22% esclusa:

- 1) Servizio e fornitura di dosimetri occorrenti al personale operante negli ambienti esposti a radiazioni ionizzanti per l'importo stimato in € 27.000,00 IVA al 22% esclusa;
- 2) servizio e noleggio di un sistema dosimetrico per campi elettromagnetici da installare presso le Risonanze Magnetiche aziendali di 1,5 T per l'importo di € 15.000,00 IVA al 22% esclusa.

L'importo a base di gara non impegna l'A.O. all'acquisto dell'intera quantità del servizio/fornitura indicato nel presente Disciplinare. L'offerta riferita alle prestazioni richieste è da intendersi chiavi in mano, in quanto tutti gli oneri/spese di installazione e/o manutenzione del servizio e/o sistema da installare sono a carico dell'aggiudicataria.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e del Regolamento di esecuzione D.P.R. 270/2010.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sui prezzi posti a base di gara.

Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri e degli oneri per la sicurezza, importo non soggetto a ribasso a carico dell'Impresa offerente, che dovranno essere indicati specificamente ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.lgs. 81/2008.

Art. 2 Caratteristiche tecniche minime delle prestazioni

Per la prestazione di cui al **punto 1)** servizio/fornitura di dosimetri occorrenti al personale operante negli ambienti esposti a radiazioni ionizzanti, si indicano di seguito le quantità presunte della fornitura in questione, da consegnarsi sulla base di diverse frequenze mensili, trimestrali e annue, per il periodo contrattuale di 60 mesi, tenuto conto del fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera:

SERVIZIO/FORNITURA ORDINARIA

Fornitura dosimetrica mensile

n. 65 dosimetri toracici personali a film

n. 55 cinturini TLD

Fornitura dosimetrica trimestrale

n. 250 dosimetri toracici personali a film

Fornitura dosimetrica annuale

n. 100 dosimetri ambientali a film

FORNITURA IN SCORTA

Fornitura in scorta mensile

n. 10 dosimetri toracici

n. 5 cinturini TLD

Fornitura in scorta trimestrale

n. 15 dosimetri toracici

I dosimetri in particolare dovranno rispettare le seguenti ulteriori caratteristiche:

- IDENTIFICAZIONE con indicazione di codice numerico, periodo di riferimento dell'utilizzo, nome operatore e reparto/servizio di appartenenza dello stesso;
- CODIFICAZIONE da concordare successivamente con il referente della Direzione Sanitaria e/o Direzione Medica di Presidio;
- UNIVOCITA' DI ATTRIBUZIONE assicurata dalla lettura del codice dei dosimetri, in tutte le fasi di gestione del servizio;
- DIVERSIFICAZIONE tra forniture successive tramite colorazione variabile (in due/quattro tinte base) o dei dispositivi dosimetrici di supporto o dei film in essi contenuti;

Esecuzione del servizio/ fornitura di dosimetri

La consegna dei dosimetri presso il Presidio controllato sarà effettuata a cura e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio/fornitura. Sarà compito del referente della Direzione Sanitaria e/o della Direzione Medica di Presidio, fornire l'elenco del personale esposto, il luogo della consegna e il nominativo del referente incaricato al ritiro dei plichi contenenti i dosimetri; la riconsegna dei dosimetri del periodo appena trascorso sarà effettuata a cura della ditta aggiudicataria tramite un incaricato il cui nominativo verrà comunicato a seguito di lettera di affidamento. Eventuali diversi accordi circa il ritiro dei dosimetri dovranno essere concordati successivamente all'aggiudicazione e formalizzati tra le parti.

Il programma di sostituzione di tutti i dosimetri dovrà avere cadenza mensile, trimestrale o annuale come sopra descritto, secondo indicazioni della Direzione Sanitaria e/o Direzione Medica di Presidio.

I dosimetri dovranno pervenire al presidio controllato in tempo utile per la distribuzione e cioè almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento.

I dosimetri dovranno essere consegnati in idonee buste porta dosimetri, suddivisi per reparto e, secondo le indicazioni del referente della Direzione Sanitaria e/o Direzione Medica di Presidio, accompagnate da un elenco che specifichi il tipo di dosimetro fornito, il codice identificativo dello stesso ed il nominativo dell'operatore a cui si riferisce ed il reparto/servizio di destinazione.

Le richieste di nuovi dosimetri o le variazioni di quelli esistenti devono essere accettate fino a quindici giorni prima del periodo a cui si riferiscono.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la gestione e la lettura dei dosimetri, anche qualora riconsegnati in ritardo, fino a 6 mesi dalla consegna degli stessi, senza alcun costo aggiuntivo.

I risultati della lettura dei dosimetri dovranno essere inviati a cura della Ditta aggiudicataria alla Direzione Sanitaria e/o Medica in formato cartaceo ed elettronico, su supporto informatico e via e-mail agli indirizzi che saranno forniti all'atto della stipula del contratto. Si precisa che il servizio di dosimetria offerto deve conformarsi al sistema nazionale dei laboratori di taratura (SIT) accreditato con Certificazione UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2005.

Il superamento dei valori di limite di dose stabili dagli Esperti Qualificati per i soggetti controllati dovrà essere comunicato a mezzo fax e/o mail all'Esperto qualificato dell'Azienda Ospedaliera e per conoscenza alla Direzione Sanitaria e/o Direzione Medica di Presidio.

La Ditta Aggiudicataria dovrà conservare le prove documentali delle letture dosimetriche per almeno cinque anni dal periodo controllato.

Per la prestazione di cui al **punto 2)** servizio/noleggio quinquennale di un sistema dosimetrico per campi elettromagnetici RM per n. 8 operatori presso la sede di via Cardinal Ferrari n. 1 in Milano.

Si precisa che l'aggiudicataria, per l'esecuzione del servizio, dovrà fornire a titolo di noleggio la seguente attrezzatura sino a scadenza del contratto:

- Unità di monitoraggio personale (8 unità previste)
- Base di ricarica per l'alloggiamento delle unità di monitoraggio personale (per le 8 unità previste)
- Cavo di interfaccia tra base ricarica e PC
- PC locale per la raccolta memorizzazione e invio dati ricevuti dalla base di ricarica
- Software per la gestione ed invio IP dei dati raccolti al centro elaborazione (server remoto) dati della Ditta appaltatrice
- UPS a supporto della continuità elettrica del PC dedicato

Il servizio si riferisce invece alle seguenti prestazioni:

- Invio del report mensile via e mail firmato da tecnico abilitato, all'Esperto Responsabile/Direttore di Radiologia/RSPP contenente:
 1. il riepilogo dell'esposizione mensile dell'operatore
 2. la distribuzione statistica delle misure di campo comprensiva della rappresentazione grafica e dell'eventuale superamento della soglia prevista dalla Norma
- Invio del report di segnalazione giornaliera al superamento i limiti previsti dalla Norma
- Installazione, manutenzione full risk per tutto il periodo contrattuale in riferimento a vizi/rotture/danni accidentali, aggiornamenti e sostituzione di tutti i componenti hardware e software
- Addestramento degli utilizzatori ai sensi art. 37 comma 5 del D.Lgs 81/2008
- Assistenza tecnica su chiamata telefonica dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali

Caratteristiche tecniche minime dei componenti oggetto delle prestazioni

L'unità di monitoraggio personale dovrà prevedere la presenza di:

- Tre sensori posti ortogonalmente per la misurazione (isotropia) del vettore del campo magnetico
- Tre sensori programmabili ad effetto Hall
- Campo di lettura compreso tra 0 e 20.000 Gauss (precisione 1 Gauss)
- Una lettura isotropica al secondo
- Sospensione delle attività di rilevazione in caso di low battery
- Essere di piccole dimensioni e di facile posizionamento (clip incorporata)
- Sistema luminoso di segnalazione degli stati (funzionamento normale, superamento soglia, stato batteria)

La base di ricarica dovrà:

- Prevedere tempi di scarica e ricarica compresi tra 1 ora e 3 ore
- Segnalare eventuali anomalie di funzionamento al PC locale e quindi al server remoto
- Essere provvista di marcatura CE Direttiva 89/336 all. I

Il PC locale dovrà essere

- Predisposto con sistema di gestione operativa Office-Microsoft IP e software dedicato all'acquisizione dati dalla base di ricarica, memorizzazione di massa, invio dati via web/mail al server remoto Ditta appaltatrice

Il sistema UPS **Line-interactive** per la continuità elettrica dovrà:

- Essere calibrato alla potenza espressa in Watt dei componenti da proteggere secondo la relazione tra VA (potenza apparente) e Watt, le batterie dovranno garantire un'autonomia minima di 15 minuti con il massimo del carico previsto.

Sempre relativamente alle prestazioni di cui al **punto 2)** l'aggiudicatario è tenuto a:

- installare il sistema con personale specializzato
- effettuare il collaudo in presenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'A.O. e consegnare il verbale allo stesso Ufficio.

Esecuzione del noleggio/servizio di un sistema dosimetrico per campi elettromagnetici RM per un periodo di 60 mesi.

L'aggiudicatario è tenuto ad avviare la prestazione ed installare il sistema entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla data del provvedimento di aggiudicazione in caso di urgenza attestata dalla Direzione Sanitaria e/o Direzione Medica di Presidio.

Valgono, per quanto compatibili, le condizioni contrattuali previste per la prestazione di cui al punto 1) .

N.B. L'offerta riferita alle prestazioni richieste è da intendersi chiavi in mano, in quanto tutti gli oneri/spese di installazione e/o manutenzione del sistema sono a carico dell'aggiudicatario.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia e quindi idonei all'uso al quale sono destinati.

La concorrente dovrà presentare schede tecniche in lingua italiana dalle quali risultino tutte le informazioni utili agli utilizzatori, oltre al nome commerciale, CND e RDM e al codice del prodotto, al nome della ditta produttrice, alle caratteristiche tecniche e al periodo di validità del prodotto stesso.

Art. 3 – Clausola d'aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse, da parte della ditta aggiudicatario, la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con la stessa ditta aggiudicatario si concorderà la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle stesse condizioni economiche.

Qualora il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione. In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Art. 4 Luogo di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni dovranno essere svolte presso le sedi aziendali, precisando, a titolo informativo, che il totale complessivo posti-letto accreditati dell'Azienda Ospedaliera sono n. 447, di cui n. 432 ordinari e n. 15 Day Hospital/Day Surgery. Il totale posti-letto accreditati della sede di Via Isocrate N. 19 sono n. 124 ordinari.

La concorrente dovrà considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovrà essere erogata la fornitura/servizio, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di procedere alla perfetta esecuzione del contratto.

Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa, i concorrenti dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, oltre che sull'esecuzione della fornitura.

La fornitura oggetto di gara potrà essere richiesta presso tutte le sedi aziendali e quelle eventuali dell'A.O. che dovessero essere attivate nel corso di vigenza del contratto. Qualora si verificassero trasferimenti di attività e di personale presso altre sedi ovvero, in relazione ad eventuali provvedimenti delle competenti autorità regionali, venisse modificato l'assetto strutturale dell'A.O., ad insindacabile giudizio, potrà essere disposto il recesso da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R. Il recesso potrà, altresì, essere disposto a seguito di provvedimento aziendale motivato, qualora uno dei servizi oggetto dell'affidamento, non rientri più nel fabbisogno aziendale. All'appaltatore saranno riconosciute esclusivamente le prestazioni correttamente eseguite ed attestate dal D.E.C.

Art. 5 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'A.O. rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipulazione del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'**esclusione** dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) che per esso concorrono.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati.

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, si precisa, che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara.

1. Requisiti di carattere generale

- 1.1** insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
- 1.2** insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- 1.3** insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- 1.4** essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- 1.5** non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
- 1.6** che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei Contratti;

2. Requisiti di idoneità professionale

2.1 iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

3. Requisiti di carattere economico-finanziario

3.1 idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385;

3.2 possesso di un fatturato specifico relativo agli esercizi finanziari 2011-2012-2013, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell'impresa, per fornitura/servizi analoghi a quelli oggetto della gara (prestazione prevalente di cui al punto 1), per importi, IVA esclusa, non inferiori a € **42.000,00**.

Si precisa che per prestazioni analoghe all'oggetto dell'appalto si intendono quelle rese presso soggetti giuridici pubblici e/o privati (ASL, A.O. IRCCS pubblici/privati, Case di Cura private e/o convenzionate, Cliniche private, RSA,....)

3.3 Elenco dei principali servizi svolti nel triennio 2011-2012-2013, analoghi alle categorie di forniture oggetto di gara con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. (soggetti capoverso precedente). Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Ai successivi articoli (Titolo II) vengono descritte le modalità di presentazione del plico cui l'operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente procedura, utilizzando la Piattaforma Sintel.

Per quanto attiene alla dimostrazione del possesso del requisito relativo alle idonee dichiarazioni bancarie, nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei contratti.

Ai sensi del disposto dell'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate dai concorrenti, la commissione di gara procederà ai controlli sul possesso dei

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con le modalità e gli effetti stabiliti dal medesimo art. 48 del Codice dei Contratti e nel presente Disciplinare di gara.

Nota bene:

a) per le concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere comprovati nel periodo di attività;

b) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:

b.1 i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6, il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2 nonché il requisito di carattere economico finanziario di al punto 3 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara

b. 2 il requisito relativo al fatturato specifico per servizi analoghi - di cui al precedente punto 3.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:

in caso di RTI orizzontale: detto requisito deve essere posseduto in misura pari almeno al 40% di ciascun fatturato specifico richiesto per le diverse tipologie dei servizi, dall'impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate; il restante, pari al massimo al 60% di ciascun fatturato specifico richiesto per le diverse tipologie di servizi, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali deve possedere un requisito in misura pari almeno al 10% di ciascun fatturato specifico richiesto per le diverse tipologie di servizi.

In caso di RTI verticale: il requisito di fatturato specifico relativo alla prestazione principale deve essere posseduto interamente dalla mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate.

Per quanto riguarda il requisito di fatturato specifico per le prestazioni secondarie, questo dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppate ovvero consorziate, in modo da garantire la corrispondenza tra requisiti e parti di servizi da svolgere: ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito di fatturato previsto per la tipologia di servizio che intende assumere, nella misura percentuale pari a quella di esecuzione di tale servizio (in ogni caso deve essere garantito il possesso del 100% della qualificazione richiesta).

In caso di RTI misto: il requisito di fatturato specifico relativo alla prestazione principale deve essere posseduto in misura maggioritaria, e comunque in percentuale non inferiore al 40%, dalla mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate.

Per quanto riguarda il requisito di fatturato specifico per le prestazioni secondarie, questo dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppate ovvero consorziate, in modo da garantire la corrispondenza tra requisiti e parti di servizi da svolgere: ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito di fatturato previsto per la tipologia di servizio che intende assumere, nella misura percentuale pari a quella di esecuzione di tale servizio (in ogni caso deve essere garantito il possesso del 100% della qualificazione richiesta).

Resta comunque inteso che quale che sia il tipo di RTI (orizzontale, verticale, misto), ciascuna impresa in RTI è solidalmente responsabile dell'esecuzione dell'intero contratto, dei danni prodotti dalla mancata esecuzione e del pagamento delle penali.

c) per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti :

c.1 i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6, il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2.7 nonché il requisito di carattere economico finanziario di al punto 3.8 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;

c.2 il requisito relativo al fatturato specifico per servizi analoghi di cui al precedente punto 3.2, deve essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto agli artt. 35 del Codice dei Contratti e 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 6 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 l'impresa può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (**Allegato 6**).

In tal caso l'impresa concorrente deve uniformarsi a tutto quanto previsto all'art. 49 sopra citato e presentare l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l'impresa concorrente, quest'ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

Art. 7 Subappalto

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, nei limiti previsti dal presente Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'onori, l'impresa concorrente dovrà indicare le parti della fornitura o le opere che si intendono eventualmente subappaltare a terzi (**Allegato 7**).

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Art. 8 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e cioè a favore della concorrente che avrà proposto il massimo ribasso sull'importo a base d'asta.

La costituzione del rapporto fra questa Azienda Ospedaliera e la ditta aggiudicataria avverrà con la comunicazione dell'accettazione da parte dell'Azienda Ospedaliera della proposta di vendita formulata dalla ditta venditrice alle condizioni di cui al presente contratto, in forza di idoneo provvedimento deliberativo.

Non sono ammesse, **a pena d'esclusione**, offerte di importo pari o in aumento rispetto alla base d'asta.

Ai fini dell'aggiudicazione rileva l'importo totale annuo offerto sulla base d'asta. Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere prevarrà quello più favorevole per l'A.O. Il servizio sarà aggiudicato alla concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto: si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che in ossequio al principio di buon andamento e al principio della par condicio fra i concorrenti, ciascun offerente dovrà indicare una sola offerta e non saranno ammesse offerte alternative.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con un semplice riferimento ad altra offerta.

In ossequio al principio della massima concorrenzialità, l'A.O. si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, di invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, fatta eccezione per quanto previsto a pena d'esclusione.

L'A.O. si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'aggiudicazione senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'A.O..

L'A.O. si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione diverrà definitiva con l'adozione di apposito provvedimento dell'A.O..

Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicataria non risponda al vero, l'A.O. disporrà la revoca dell'aggiudicazione, riservandosi sin d'ora la possibilità di affidare il servizio alla società che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo dello stesso alla ditta esclusa nonché ad inoltrare denuncia all'Autorità competente.

La stipulazione del contratto sarà subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice Antimafia).

Offerte anormalmente basse

La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata dalla Commissione di gara ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art.86, comma 3 del Codice dei Contratti).

Art. 9 Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni

La verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni digitali dei legali rappresentanti dell'impresa verrà effettuata a mezzo di Piattaforma telematica Sintel nella fase antecedente l'apertura dei plichi.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

L'A.O. effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Art. 10 Controllo sul possesso dei requisiti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006, l'A.O., previo sorteggio, procederà a richiedere la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

A tal uopo ed al fine di velocizzare tale processo, il concorrente sorteggiato potrà consegnare all'A.O. copia dei certificati di attestazione di buona esecuzione rilasciati dai committenti a comprova dei requisiti di cui all'art. 5 del disciplinare di gara, qualora ne fosse in possesso.

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, la A.O. procederà all'**esclusione** del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alla denuncia del fatto alle competenti autorità ed alla segnalazione del fatto all'AVCP. Quest'ultima, previa verifica della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto di segnalazione e di falsa attestazione, nonché del dolo o della colpa grave del dichiarante, procederà all'iscrizione dell'impresa presso il casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino ad un anno, ai sensi dell'art.38 comma 1-ter D.Lgs.163/2006, così come modificato dalla Legge n. 35/2012.

Si sottolinea che tra le funzioni della cauzione provvisoria vi è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e correttezza all'intero procedimento di gara e liquidare forfetariamente il danno subito dalla Stazione Appaltante. Il suo incameramento è quindi conseguenza diretta ed automatica dell'inadempimento del partecipante.

Art. 11 Aggiudicazione e stipula del contratto

Il contratto, sottoscritto dal legale rappresentante o suo procuratore, verrà stipulato in forma privatistica, trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (ex art. 11, comma 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i), una volta espletati tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa e avrà durata pari a cinque anni dalla data di stipulazione dello stesso.

L'A.O. si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, salve diverse indicazioni che verranno comunicate dall'A.O.

L'A.O. si riserva, altresì, la facoltà di protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, limitatamente al tempo necessario all'espletamento della nuova procedura per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio dietro semplice richiesta scritta dell'A.O. con un preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Quest'Azienda appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione, qualora Consip o Centrale Regionale Acquisti abbiano attivato successivamente all'indizione della gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, una convenzione più vantaggiosa economicamente per l'Azienda Ospedaliera. Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di esternalizzazione degli appalti ora gestiti direttamente, o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

L'Azienda Ospedaliera si riserva anche la facoltà, nel corso del servizio, di stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento dell'attività, senza creare motivo di compensi di sorta per l'aggiudicatario, nei limiti delle previsioni normative (c.d. quinto d'obbligo):.

La Ditta aggiudicataria del servizio/fornitura sarà sottoposta ad un **periodo di prova di 6 mesi**, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, che potrebbe comportare la risoluzione dello stesso e il subentro di altra ditta in graduatoria utile, qualora non venga data dimostrazione al D.E.C. di saper eseguire a "*regola d'arte*" le prestazioni oggetto del presente Disciplinare.

Art. 12 Validità della graduatoria

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto l'A.O. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella graduatoria formulata nel provvedimento di aggiudicazione.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Art. 13 Clausola di adesione

A seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, le Aziende Sanitarie di cui all'"Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l'approvvigionamento e gestione di beni e di servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia", potranno richiedere all'aggiudicataria, la sottoscrizione di analogo contratto sino alla concorrenza dell'importo aggiudicato alle medesime condizioni contrattuali ottenute in sede di gara e per il medesimo periodo.

Pertanto, qualora ne sussistessero le condizioni, nel corso del contratto, si potrà chiedere all'aggiudicatario di prestare i servizi di cui all'oggetto in favore delle predette Aziende Sanitarie alle medesime condizioni contrattuali, fatte salve le specificità quali a titolo esemplificativo i luoghi di consegna.

L'aggiudicataria dovrà dichiarare l'eventuale disponibilità all'adesione alle forme collettive d'acquisto sopra descritte, inserendo la dichiarazione nella busta contenente la documentazione amministrativa (**Allegato 8**). L'adesione di altre Aziende comporterà per le stesse, gli obblighi contrattuali previsti nel presente disciplinare/capitolato. In particolare il termine di avvio del rapporto contrattuale sarà quello indicato nella deliberazione di aggiudicazione/contratto mentre il termine di scadenza dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'Azienda Ospedaliera "Gaetano Pini", salvo eventuale prosecuzione nelle more di aggiudicazione di nuova gara. Questa Azienda non potrà essere chiamata a rispondere a nessun titolo del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l'aggiudicataria ed eventuali altre Aziende Sanitarie, restando l'Azienda Ospedaliera G. Pini del tutto estranea in merito. Il tal caso, infatti, il presente capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e il terzo interessato.

TITOLO II – PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, AO Pini, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio **delle ore 12.00 del giorno 23.10.2014** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

La seduta pubblica di apertura si svolgerà il giorno **24 ottobre 2014 ore 11.00** presso gli uffici della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti e dei servizi economici.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 163/2006, Legge Regionale Regione Lombardia 33/2007.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

Art. 14 – La registrazione a Sintel

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale della Agenzia Regionale Centrale Acquisti all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione "Registrazione alla Centrale Acquisti >> Registrazione Imprese".

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione a Sintel della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Peraltro, l'operatore già registrato che intenda presentare offerta quale mandataria designata di un R.T.I. o Consorzio deve effettuare una nuova Registrazione (ad hoc) all'interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per

l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e comunque con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

È necessario per la registrazione di ciascun fornitore dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 15 – Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'A.O. per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle **ore 16.00 del giorno 11.10.2014**.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara a o risposte richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti, verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara.

Art. 16 – Predisposizione ed invio dell'offerta

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

Art. 17 – Termine per l'invio dell'offerta

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire all'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini attraverso Sintel entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 23.10.2014** pena la irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Se si inserisce una nuova offerta usando Sintel, non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro. Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini e Agenzia Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno **escluse** le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropiate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Art. 18 – La documentazione che compone l'offerta

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, **a pena di esclusione**, ai sensi del quanto disposto dal novellato (Legge 114/2014) art. 38 D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 46 del medesimo Decreto, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**, e precisamente:

a) Dichiarazione di partecipazione (Allegato 1, 2, 3 e 4), firmato digitalmente per ogni soggetto economico che intende partecipare alla gara in qualsiasi forma, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore corredata da copia scansata e firmata digitalmente del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

b) Dichiarazione/i sostitutiva/e firmata/e digitalmente in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che dovrà/anno essere presentata/e a seconda del soggetto economico partecipante, secondo i modelli allegati al presente disciplinare e di seguito specificati. La/e dichiarazione/i compilata/e e sottoscritta/e dal legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredata da copia scansata e firmata digitalmente del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Dichiarazione, firmata digitalmente, di partecipazione di impresa singola (**Allegato 1 + 1 BIS**);

Dichiarazione, firmata digitalmente, di partecipazione di RTI (**Allegato 2 + 2 BIS**);

Dichiarazione, firmata digitalmente, di partecipazione di Consorzi di Imprese e GEIE (**Allegato 3 + 3 BIS**);

Dichiarazione, firmata digitalmente, di partecipazione di Consorzi di cooperative e stabili (**Allegato 4 + 4 BIS**);

In caso di RTI e/o Consorzi dovrà essere riportata l'indicazione delle Imprese a cui sarà demandata l'esecuzione della fornitura in caso di affidamento, specificando le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché dichiarazione d'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo, ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.lgs. 163/2008, come indicato dal modello predisposto allegato al presente disciplinare. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza.

c) Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA, firmata digitalmente, dell'Impresa concorrente inclusiva nei sopra citati allegati;

d) Copia scansionata e firmata digitalmente dal fideiussore della garanzia provvisoria, a pena d'esclusione, di € **840,00** (ottocentoquaranta/00) pari al 2% dell'importo stimato per tutto il periodo contrattuale, sotto forma di fideiussione o cauzione, prestata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006. Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, qualora producano contestualmente copia della certificazione suddetta, oppure specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da comprovare successivamente.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento d'impresе, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata sia all'impresa capogruppo designata, sia alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associate; in caso di Consorzio la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria deve essere necessariamente intestata al Consorzio considerato nel suo complesso.

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l'esclusione, il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice dei contratti nella misura pari al 1/per mille dell'importo di qualificazione pari a € 42,00.

Il deposito cauzionale provvisorio, copre la mancata sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co II del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso in cui l'assicurazione non riesca ad emettere le polizze con firma digitale dall'emittitore stesso, è consentito consegnare la fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe della Banca o Assicurazione e del Concorrente, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta sopraindicato in busta chiusa con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e che trattasi di documentazione di gara con indicazione del relativo oggetto.

In ogni caso la polizza fideiussoria dovrà indicare il foro di Milano quale competente in via esclusiva ed inderogabile per ogni controversia originata dalla polizza medesima, anche ai fini della relativa escussione da parte dell'A.O..

e) dichiarazione firmata digitalmente, dal garante, resa ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, a pena di esclusione, recante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di affidamento, la garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 113 del citato decreto. La predetta dichiarazione può essere contenuta anche nel corpo della polizza di cui al punto d).

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze con firma digitale dall'emittitore stesso, è consentito consegnare tali dichiarazioni in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe della Banca o Assicurazione e del Concorrente, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta sopraindicato in busta chiusa con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e che trattasi di documentazione di gara con indicazione del relativo oggetto.

In ogni caso la polizza fideiussoria dovrà indicare il foro di Milano quale competente in via esclusiva ed inderogabile per ogni controversia originata dalla polizza medesima, anche ai fini della relativa escussione da parte dell'A.O..

f) Dichiarazione indicante il possesso dei requisiti tecnici/economici specificati al precedente articolo resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore dell'Impresa (in caso di RTI non ancora costituito dovrà essere firmata dal legale rappresentante o suo procuratore di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi; in caso di RTI già costituito dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore della mandataria; in caso di Consorzio costituendo dal legale rappresentante o suo procuratore di tutte le partecipanti; in caso di Consorzio già costituito da parte del legale rappresentante o suo procuratore considerato nel suo complesso)

g) In caso di avvalimento dichiarazione **Allegato 6**.

h In caso di **subappalto**, dichiarazione **Allegato 7**.

i) Dichiarazione Allegato 8 Clausola di Adesione.

Inoltre, mediante l'apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà fornire: Dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni della documentazione di gara. Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisiranno pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell'offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate e firmate del documento d'identità dei soggetti dichiaranti che dovranno anche firmare in originale la dichiarazione.

N.B.: DOCUMENTAZIONE DI GARA SU SUPPORTO INFORMATICO NON MODIFICABILE.

E' facoltà del concorrente far pervenire alla Direzione Generale dell'A.O. G.Pini – Via C. Ferrari, 1 – 20122 Milano, entro e non oltre il giorno **23.10.2014**, ore **12.00** la documentazione di gara su formato elettronico (cd rom), sottoscritta in calce secondo le modalità previste dai precedenti paragrafi del presente Documento ed accompagnata da dichiarazione di conformità alla documentazione originale caricata sulla Piattaforma Sintel. Allo scopo, la documentazione sopraccitata su supporto informatico (cd rom) dovrà essere contenuta in un plico contenenti, a pena di inammissibilità dell'offerta, 2 distinte buste chiuse e sigillate sui lembi di chiusura riportanti la seguente dicitura:

- Busta n. 1 documentazione amministrativa;

- Busta n. 2 offerta economica .

ed all'esterno di tale plico dovranno essere indicate a chiare lettere:

- la ragione sociale della ditta o R.T.I./Consorzio concorrente, indirizzo completo, leggibile e preciso corredato dall'indirizzo mail, pec e dai numeri di telefono e di fax dell'Ufficio gare;

- la dicitura: **"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DOSIMETRI E SERVIZIO/NOLEGGIO DI UN SISTEMA DOSIMETRICO PER CAMPI ELETTROMAGNETICI OCCORRENTI ALL'A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO G. PINI CIG: 5893188C92"**.

Il recapito del plico, da effettuarsi direttamente o a mezzo posta, rimane ad esclusivo rischio del mittente e non verranno accettati reclami se per un motivo qualsiasi esso non avvenga in tempo utile.

Si precisa che la consegna su cd rom della documentazione sopraccitata **non è obbligatoria** ai fini dell'ammissione alla procedura di gara. **L'operatore economico che decidesse di non avvalersi di tale facoltà, si assumerà ogni responsabilità nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi problemi tecnici informatici relativamente all'apertura dei files caricati sulla Piattaforma Sintel.**

b) offerta economica

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, consistente nell'importo annuo offerto al netto degli oneri di sicurezza di rischi di interferenza. Nell'apposito campo "Valore complessivo dei costi non soggetti a

ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale)” il concorrente dovrà confermare la cifra di Euro 0,00 per il periodo di 60 mesi.

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inserire nel campo “Dettaglio prezzi unitari offerti”, in un’unica cartella formato .zip o equivalenti, l’**Allegato 5** – Modulo offerta e Analisi costi, debitamente compilati e firmati digitalmente.

Nella formulazione della proposta economica la ditta dovrà tenere presente che il prezzo dovrà essere già comprensivo di tutti gli oneri accessori, IVA esente, e indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’A.O..

Non saranno ammesse proposte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra proposta propria o altrui.

L’offerta è valida per un periodo di **180** giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Si avverte che la graduatoria automatica formata dal Sistema è rilevante ai fini dell’aggiudicazione, viene calcolata esclusivamente sulla base dei valori economici indicati dal fornitore sul Sistema

Art. 19 – Cause di esclusione dalla gara

Nei limiti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da quanto previsto nella Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012, determineranno l’esclusione dalla gara le seguenti cause:

- Caricamento delle offerte oltre l’orario e il giorno indicati negli atti di gara quale termine perentorio indicato negli atti di gara;
- omessa sottoscrizione digitale dei modelli dichiarazione all. n. 1,2,3 e 4;
- omessa presentazione e/o omessa sottoscrizione digitale dell’offerta economica;
- omessa presentazione dell’allegato 5 relativo all’offerta economica;
- presentazione autodichiarazioni sprovviste della copia fotostatica del documento di identità dei soggetti firmatari, se diversi dal soggetto che sottoscrive con firma digitale;
- presentazione di offerte pari o superiori alla base d’asta;
- presentazione di offerte sottoposte a condizioni o di offerte alternative;
- presenza nella documentazione tecnica e amministrativa di riferimenti ai prezzi dell’offerta;
- cauzione provvisoria avente validità temporale e/o importo inferiore a quello previsto;
- cauzione provvisoria non intestata a ciascun componente dell’ATI;

Ai suindicati casi devono aggiungersi tutte le altre cause espressamente previste dagli atti di gara.

Al di fuori dei casi sopra menzionati, per un’ampia esplicitazione del principio di concorrenza, il Responsabile del Procedimento procederà all’esclusione di un concorrente solo qualora colga l’esistenza di offerte largamente incomplete, condizionate, equivoche, irregolari. Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici.

N.B. Le dichiarazioni di cui al disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. **La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente documento obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita al punto c) art. 18. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del Codice dei Contratti, costituisce causa di esclusione, fatto salvo il pagamento della sanzione**

TITOLO III – CAPITOLATO DI GARA

Art. 20 Referenti dell'appalto

Direttore esecuzione del contratto

Con il provvedimento deliberativo di aggiudicazione in considerazione della diversità delle prestazioni oggetto del contratto, verranno nominati i Direttori di esecuzione del contratto per specifica competenza, cui demandare i compiti di cui agli artt. 299 e s.s del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”. I DEC vigileranno sulla gestione del contratto e determineranno l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare. Si comunica che, in relazione alla prestazione di cui al punto 2), i dati forniti dall'aggiudicatario verranno inseriti nella valutazione dei rischi effettuata dall'Esperto Responsabile dell'A.O. e nel piano della sorveglianza sanitaria art 41 del D. LGS. 81/08, condotto del Medico Competente dell'A.O.

Referente di commessa

Con lettera di affidamento verrà chiesto alla ditta aggiudicataria la documentazione per la stipula del contratto e il nominativo del referente dell'appalto nonché tutti i riferimenti (telefono ufficio, telefono cellulare, indirizzo e-mail) utili per i contatti necessari all'esecuzione della fornitura. Lo stesso dovrà rendersi reperibile per la risoluzione di qualsiasi problematica inerente la fornitura, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare.

Art. 21 Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore ogni fine mese, trasmetterà le fatture tramite posta elettronica agli indirizzi: fatture@ragioneriagpini.it e approvvigionamenti@gpini.it. esclusivamente in formato pdf., intestate a:

A.O. “Istituto Ortopedico Gaetano Pini” di Milano – Piazza A. Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano (MI) – Cod. Fisc. 80064670153, P. IVA 00903310159.

Si porta a conoscenza che questa A.O. ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.A. per l'esecuzione dei pagamenti per conto di questa A.O.

Nel caso di RTI le fatture saranno liquidate ad ogni impresa facente parte del raggruppamento, previo benessere per competenza dei DEC.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'A.O..

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata, ai sensi dell'art. 4, co. 3 del DPR 207/2010 una ritenuta dello 0,50%. Le stesse dovranno essere appositamente evidenziate in ciascuna fattura a cura del fornitore e saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'esito positivo della verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'A.O., previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture predette effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60gg. data ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'A.O.). Per quanto riguarda le disposizioni di cui al D. L. 231/2002, in merito agli interessi dovuti in caso di ritardato

pagamento, le stesse troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell'impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all'eventuale ritardo. E' escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero. In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l'addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.

L'A.O. ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell'appaltatore, decurtando le competenze vantate dall'impresa.

L'A.O. procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dedotte le eventuali note di credito, previa verifica e riscontro delle fatture e dei documenti di accompagnamento (certificato di regolare esecuzione). Relativamente ad eventuali conguagli si precisa che la competenza alla determinazione degli importi è di esclusiva competenza dei DEC. Tutte le prestazioni oggetto di capitolato dovranno essere conguagliate nel caso di chiusura parziale e/o totale temporanea di Presidi/Servizi dovuta a: situazioni contingenti derivanti da opere edili, chiusure per pause estive e festività ed ogni altra chiusura dettata da situazioni imprevedibili. Qualora la chiusura parziale e/o totale sia definitiva, la riduzione verrà applicata sino alla scadenza del contratto.

Per l'adeguamento dei prezzi si rinvia all'art. 115 "Adeguamento dei prezzi" del D. Lgs. 163/2006. L'A.O. solo ed esclusivamente a seguito di istruttoria condotta dai DEC che comprovi l'effettivo aumento dei costi del lavoro sostenuti dall'aggiudicataria potrà riconoscere l'ISTAT in misura non superiore al 50% dell'indice FOI. L'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente disciplinare/capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento, salvo applicazione delle penali.

Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti l'A.O. si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge, a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente affidamento vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto nella suddetta legge. Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa affidataria deve riportare il codice identificativo di gara (CIG) o il codice unico di progetto (CUP) ad essa assegnato. La ditta e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'A.O. e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L'A.O. verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Art. 23 Cause sopravvenute

E' altresì facoltà dell'A.O., nel caso in cui dovessero verificarsi modifiche ai protocolli diagnostico-terapeutici, sciogliere in tutto o in parte il vincolo contrattuale, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che l'impresa possa richiedere i danni eventualmente cagionati.

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'A.O., la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 3 mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. L'A.O., fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 6 mesi senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'A.O. almeno 48 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Art. 24 Cessione del credito e del contratto e divieto di subappalto

La cessione di eventuali crediti è ammessa nei limiti e con le modalità prescritte dall'art 117 del D.Lgs. 163/2006. Al concessionario è vietato procedere a cessione di credito senza che l'A.O. abbia espresso preventivo parere favorevole.

Il fornitore o i suoi successori aventi causa non potranno cedere il contratto o dare in subappalto, né in tutto né in parte, l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, salvo che non ricevano formale autorizzazione da parte dell'A.O..

La cessione e il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderli, produrranno la risoluzione del contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

Nel caso di subappalto preventivamente autorizzato dall'A.O., resta comunque impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria e i pagamenti verranno effettuati direttamente a favore di quest'ultima che è tenuta a trasmettere all'A.O. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore.

Art. 25 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Per le vicende soggettive dell'esecutore del contratto si applica l'articolo 116 del D. Lgs. 163/2006. Come stabilito al comma 2 nei 60 giorni successivi l'A.O. può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità

del contratto con effetti risolutivi della situazione in essere laddove non risultino sussistere i requisiti previsti dalla legge.

Art. 26 Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono da considerarsi a carico dell'appaltatore e quindi da ritenersi compresi nei prezzi offerti in sede di gara, i seguenti oneri, oltre a quelli tutti connessi e derivanti negli Allegati tecnici:

A) La predisposizione di tutta la documentazione per la partecipazione alla gara.

B) Spese relative alla stipula del contratto.

C) Trasmissione, ai competenti Servizi dell'A.O., di reports informatici e cartacei riguardanti l'esecuzione dell'appalto (eventualmente richiesti dai DEC).

Tali dati verranno inseriti nella valutazione dei rischi effettuata dall'Esperto Responsabile e nel piano della sorveglianza sanitaria art 41 TU condotto del Medico Competente.

Si precisa che lo svolgimento della fornitura oggetto del contratto avverrà con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alle consegne che dovrà essere opportunamente formato ed istruito nel merito.

L'informazione e la formazione di tutti i lavoratori addetti ai servizi oggetto del presente appalto sarà a totale carico dell'appaltatore, ivi compreso l'addestramento all'impiego dei dispositivi di protezione individuale di 3^a categoria, obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 27 Disposizioni in materia di sicurezza

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti.

In particolare dovrà:

- a) osservare le misure generali di tutela definite all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) rispettare regolamenti e disposizioni interne portati a sua conoscenza dalla Committente;
- c) impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione;
- d) istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
- e) dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto ed esigerne il corretto impiego;
- f) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- g) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- h) fornire al Committente tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

Per quanto riguarda gli adempimenti documentali e gestionali prescritti da norme generali e particolari in materia d'igiene e sicurezza del lavoro in particolare si dovrà documentare nella fase dell'offerta tecnica:

- Dichiarazione di piena regolarità contributiva e assicurativa;
- Dichiarazione di piena conformità alle Leggi di igiene e sicurezza del lavoro;

A sua volta il Committente si impegna, nei termini e nei modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, a trasmettere la compilazione dei campi previsti dal DUVRI alla pagina 2 (due) .Il coordinamento relativo al DUVRI non viene previsto in quanto trattasi di mera fornitura, il costo relativo alle interferenze è quindi pari a 00,00(zero) euro.

Viene allegato il DUVRI informativo base.

Art. 28 Riserva di modificazioni

L'A.O. si riserva di fare apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento della fornitura appaltata, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia riferita agli aspetti igienici ed organizzativi. In tal caso l'appaltatore non potrà opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo qualora tali innovazioni non alterino gli oneri ed il contenuto economico delle prestazioni come nel caso di intervenuti aggiornamenti tecnologici.

Art. 29 Qualificazione della fornitura

La fornitura in oggetto è qualificata di "pubblica utilità". Per nessuna ragione potrà essere soppressa od eseguita solo in parte, salvo la legge non disponga altrimenti. Verificandosi scioperi, l'appaltatore garantirà, la continuità del servizio. Il DEC, a loro insindacabile giudizio, potranno effettuare verifiche circa il mantenimento della conformità ai requisiti da parte dell'appaltatore nonché effettuare verifiche e monitoraggi igienici e di profilassi delle malattie infettive. Le segnalazioni di tipo "estemporaneo" devono essere rivolte contestualmente per iscritto dal DEC, onde permettere la verifica della tempistica della correzione. L'eventuale necessità di Azione Correttiva/ Preventiva deve essere decisa dal DEC per competenza. Le azioni Correttive/Preventive possono contemplare le contestazioni e/o penali pecuniarie definite negli allegati tecnici, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 30 Adeguamento alle norme interne

L'appaltatore ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le norme previste negli allegati tecnici per i servizi in questione nonché quelle di carattere generale e speciale emanate dall'A.O. per il proprio personale rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta.

Nello svolgimento del servizio la ditta dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi ospedalieri.

L'appaltatore e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti e all'organizzazione ed attività della A.O. durante l'espletamento del servizio.

L'appaltatore dovrà allontanare i dipendenti che contravverranno alle disposizioni di cui sopra. Lo stesso dicasi per quelli non graditi alla A.O.

Art. 31 Documento unico di regolarità contributiva

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l'art. 38 del Codice dei Contratti, al comma 1, lett. i), esplicitamente dispone che "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento Omissis degli appalti di lavori, forniture e servizi, ... omissis ... né possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana ... omissis ...".

La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione del servizio.

La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l'esecuzione del servizio, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.

Art. 32 Variazione dell'entità dei servizi oggetto della prestazione

L'A.O. non garantisce lo stesso volume/quantità dei servizi per la durata del contratto e, di conseguenza, qualora le esigenze variassero in diminuzione o in aumento, l'A.O. si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale:

- di estendere la fornitura appaltata a favore di nuovi centri di utilizzo (Presidi e/o Servizi) o c/o altre sedi, dandone preavviso all'appaltatore con almeno 30 giorni di anticipo;
- di sospendere o ridurre i volumi/quantità di attività/forniture appaltati presso i centri di utilizzo (Presidi e/o Servizi) o altre sedi, dandone preavviso all'appaltatore con almeno 30 giorni di anticipo.

Le variazioni dell'entità dei servizi oggetto del contratto che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione, saranno disposte dal DEC nel caso di aumento e/o ridimensionamento delle attività istituzionali dell'A.O. dovute a comprovati motivi di pubblico interesse, leggi, regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.

La fornitura potrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per volumi/quantitativi/minori sia per volumi/quantitativi maggiori, nei limiti del 20% dell'importo complessivo netto contrattuale alle condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, fermo restando che in caso di riduzione e/o chiusura di Presidi e/o Servizi o altre sedi, l'A.O. potrà recedere parzialmente dal contratto con 15 giorni di preavviso. L'appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimento tranne la quota parte del pagamento riconosciuto per il servizio/fornitura svolta.

Nel caso in cui l'A.O. chieda un aumento delle prestazioni, il deposito cauzionale definitivo di cui al presente capitolato Speciale dovrà essere adeguatamente integrato.

Art. 33 Recesso dal contratto

L'A.O. si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C. con preavviso di almeno 20 giorni ove sopraggiungano motivi di pubblico interesse: in tal caso l'A.O. riconoscerà all'appaltatore le spese sostenute e l'eventuale mancato guadagno (Tribunale di Milano 10-06-98 ; Cass. Civ. Sez. II 8254/97).

Qualora il fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'A.O. tratterà senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

L'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R all'A.O. e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.

Art. 34 Garanzie e fideiussione

L'appaltatore dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per la concessione, in analogia con quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

In ogni caso la polizza fideiussoria dovrà indicare il foro di Milano quale competente in via esclusiva ed inderogabile per ogni controversia originata dalla polizza medesima, anche ai fini della relativa escussione da parte dell'A.O..

Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1667 del Codice Civile.

L'appaltatore, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all'originale.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente affidante.

La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La cauzione deve altresì espressamente coprire gli oneri che nei due anni successivi alla cessazione dell'appalto l'A.O. dovesse sopportare per effetto della responsabilità solidale di cui art. 29 del D.Lgs. 276/2003. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'A.O. che potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito all'Impresa aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

Art. 35 Controlli sull'esecuzione del contratto

Al contratto stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art.299 del D.P.R. 207/2010, si applicano le disposizioni della parte IV, titoli III e IV del citato DPR, ove compatibili e a cui si rimanda.

Art. 36 - Penalità

A carico dell'A.O.

Esclusivamente previa verifica delle relative responsabilità, in caso di smarrimento o di rottura dei dispositivi forniti a noleggio, questa A.O. provvederà a rimborsarne il valore sulla base dei prezzi di riferimento indicati in offerta. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare l'eventuale addebito di dosimetri smarriti o distrutti.

I dosimetri saranno considerati smarriti non prima di sei mesi dal periodo di utilizzo.

I dosimetri considerati smarriti successivamente rinvenuti, anche se regolarmente addebitati all'A.O., verranno rimborsati dalla ditta aggiudicatrice se restituiti integri entro tre anni dalla loro consegna.

Nessun addebito ulteriore sarà riconosciuto da parte dell'Azienda Ospedaliera.

A carico del fornitore

Le inadempienze agli obblighi contrattuali previsti agli articoli 2 e seguenti del presente documento da parte della ditta aggiudicataria comporteranno l'applicazione di una penale pari a Euro 200,00 in caso di difformità dei D.M., Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nelle consegne, Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione del sistema di cui al punto 2) o per ogni giorno di ritardo nell'invio della certificazione mensile rispetto a quanto concordato successivamente all'aggiudicazione.

Nel caso di reiterazione di inadempienze contrattuali o nel caso di sospensioni anche parziali della fornitura/servizio, l'A.O., oltre all'applicazione delle su citate penali potrà disporre la sospensione del pagamento delle fatture emesse dalla ditta sino al ripristino della ordinaria gestione della fornitura/servizio.

Oltre alla sospensione dei pagamenti, in caso di mancata o parziale esecuzione della fornitura, l'A.O. ha la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando il maggior costo alla ditta inadempiente, sino al ripristino della ordinaria gestione della fornitura/servizio.

Nel corso del periodo di sospensione dei pagamenti non decorreranno gli interessi sulle somme dovute all'aggiudicataria.

L'applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte dell'A.O. di risolvere immediatamente il contratto con la ditta in considerazione della gravità dell'inadempimento commesso.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato
- oneri di natura organizzativa, compresi i giorni di maggiore degenza
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'A.O.
- minori introiti
- eventuali ulteriori danni

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza anche attraverso l'uso della posta elettronica, verso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla contestazione inviata dalla S.C. Gestione degli Approvvigionamenti e dei Servizi Economici mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, che procederà su iniziativa propria, o su segnalazione proveniente dal DEC.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la predetta Struttura procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

L'importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà detratto dall'importo del corrispettivo mensile.

Si applica l'art 4 del D.P.R. 207/2010 "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore".

Art. 37 Risoluzione del contratto

L'A.O. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.

Analoga facoltà spetta all'A.O. ogni qualvolta le penali comminate nell'ultimo anno (365 giorni) raggiungano l'importo complessivo superiore al 10% del contratto dell'anno medesimo.

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad almeno tre gravi inadempienze riscontrate nell'arco di un anno.

L'A.O. ha la facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

- 1) ai sensi dell'art. 1671 del C.C.;
- 2) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 3) subappalto non autorizzato;
- 4) allorché, a seguito di verifiche effettuate dalla A.O., successivamente alla stipulazione del contratto, si accerti che l'appaltatore ha reso false dichiarazioni in sede di prequalificazione, oppure in uno dei documenti di gara; in tal caso l'A.O. procederà ad inoltrare denuncia all'Autorità competente;
- 5) quando a carico dell'appaltatore sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
- 6) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- 7) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
- 8) nei casi di morte del fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione;
- 9) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del fornitore in favore dei propri dipendenti;

Ove l'A.O. ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte dovrà contestarle per iscritto all'operatore economico, con la prefissione di un termine non inferiore ai 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'A.O. adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'A.O.:

- 1) aggiudicherà la fornitura/servizio alla ditta migliore offerente che segue in graduatoria
- 2) provvederà ad incamerare la cauzione.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Appaltatore, tenuto conto del maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura alla ditta migliore che segue in graduatoria, degli acquisti sul libero mercato, degli oneri di natura organizzativa, dei danni di immagine, dei minori introiti, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

Art. 38 Trattamento dati personali e accesso atti

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

L'A.O., in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in conformità a quanto disposto dagli artt. 13 e 79 comma 5-*quater* del D.Lgs. 163/2006, garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte. Sono tuttavia esclusi i diritti di accesso e ogni forma di divulgazione relativamente a quanto previsto dalle lett. a), b), c) e d) comma 5 dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006.

Sono inoltre escluse da ogni forma di divulgazione le parti di documenti espressamente indicate dalle ditte concorrenti negli allegati al presente documento, purché adeguatamente motivate.

L'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro **10** giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.

Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, non occorre istanza scritta di accesso.

L'accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso la S.C. Gestione degli Approvvigionamenti e dei Servizi Economici, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 02/58296212).

Intervenuta dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura (della quale peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell'offerta tecnica (nelle parti che non costituiscono segreto tecnico o commerciale, come dagli offerenti stessi dichiarato in sede di gara con le modalità dianzi descritte), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta (nelle parti, relative alle giustificazioni di prezzo, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai Concorrenti.

Si precisa, infine che, ai sensi della già citata L. 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.

Art. 39 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'A.O. e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che saranno presentate nei modi sopra indicati saranno prese in esame dall'A.O. che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 40 Foro Competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'appaltatore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio nonché la propria e-mail certificata.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 ed all'esito di questi l'A.O. si riserva di deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 dello stesso decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 41 Codice etico comportamentale

L'A.O. ha adottato il Codice Etico Comportamentale, nel rispetto delle linee guida regionali contenute nella DGR VIII/3776 del 13 settembre 2006 e aggiornato sulla base delle successive linee guida regionali.

Nel Codice Etico vengono definiti i valori e i principi ai quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa interagiscono.

Gli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura dovranno dichiarare di aver preso visione del Codice Etico pubblicato sul sito http://www.gpini.it/istituto/Regolamenti/Norme/Codice_Etico_.pdf e di accettarne i contenuti, impegnandosi altresì ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso contenuti. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

Art. 42 Codice etico degli Appalti Regionali

Il concorrente si impegna al rispetto del Codice Etico degli Appalti regionali, approvato con D.G.R n. IX/1644 del 4.5.2011 (**Allegato 10**), che introduce in capo agli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento, una serie di obblighi il cui inadempimento è sanzionato, tra l'altro, con l'esclusione del concorrente/aggiudicatario dalla procedura di affidamento nei casi di violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 3 (art. 5 comma 1lett. A).

Art. 43 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal disciplinare e dai capitolati, le parti concordano di ritenere applicabili le norme regolanti l'appalto di cui al D. Lgs. 163/2006 e successivi Decreti correttivi, il DPR 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti", il Codice Civile, la normativa di cui ai RR.DD. 18/11/1923 n. 2440 e 23/5/1924 N. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

L'appaltatore dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di dispositivi medici e di prodotti/servizi oggetto del presente appalto.

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competenti Autorità dell'U.E. in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).

(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante o altra persona avente i poteri di impegnare la ditta)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, la ditta dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli nn. **2,4,5,7,9,11,12,23,25,26,27,28,29,30,32,36,37,38,41,42,43**

Per accettazione

Allegati:

Allegato 1 - Dichiarazione di partecipazione Impresa Singola + Allegato 1 BIS

Allegato 2 - Dichiarazione di partecipazione R.T.I. + Allegato 2 BIS

Allegato 3 - Dichiarazione di partecipazione Consorzi d'impresa e GEIE + Allegato 3 BIS

Allegato 4 - Dichiarazione di partecipazione Consorzi di cooperative e stabili + Allegato 4 BIS

Allegato 5 - Offerta economica e Analisi dei costi

Allegato 6 – Avvalimento

Allegato 7 – Subappalto

Allegato 8 – Clausola di adesione

Allegato 9 – Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel

Allegato 10 – Codice etico degli Appalti Regionali

Allegato 11 – D.U.V.R.I.